



Articolo 5 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI IMPORTI.

Successivamente all'approvazione dell'autorizzazione, la F.I.E.G. o una società incaricata dalla stessa erogherà il 30 % dell'importo richiesto per l'effettuazione del corso, dietro presentazione di relativa fattura da parte dell'Organizzatore.

Il restante importo verrà liquidato all'atto di presentazione dei seguenti documenti:

- Elenco dei partecipanti;
- Dichiarazione del legale rappresentante dell'Organizzatore della corretta effettuazione del corso, controfirmata dal responsabile dell'Organizzazione Sindacale a cui tale Società fa riferimento;
- Fattura a saldo.

I documenti di cui sopra dovranno essere trasmessi entro il 15 luglio per i corsi tenuti nel primo semestre di ogni anno ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo per i corsi tenuti nel secondo semestre.

La società incaricata dalla F.I.E.G. effettuerà il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.

Articolo 6 - LIMITI DI NATURA ECONOMICA

Le Aziende indicate dall'art. 2 fissano in € 500.000 annui l'importo massimo erogabile per la sovvenzione dei corsi sopra descritti per gli anni completi di vigenza del contratto. Tale importo massimo potrà essere aumentato, trascorsi due anni dall'inizio della vigenza dell'accordo, fino a un massimo del 20%, per il terzo e quarto anno, nel caso in cui si siano raggiunti nell'organizzazione dei corsi tangibili e incontrovertibili risultati.

Nel caso in cui in un esercizio non fossero organizzati un numero sufficiente di corsi per riconoscere tale importo, questo non sarà aggiunto alle disponibilità dell'anno successivo.

In ogni caso ogni corso non dovrà prevedere un contributo per partecipante superiore a 250 euro.

Per i primi dodici mesi di vigenza dell'accordo, il cinquanta per cento della cifra massima annua erogabile potrà essere destinato all'organizzazione di incontri da tenersi anche in forma assembleare o congressuale aventi lo scopo di esporre e spiegare ai rivenditori la normativa contrattuale appena controfirmata. Il calendario delle riunioni dovrà essere comunque preventivamente presentato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo alla F.I.E.G..

All'atto della approvazione del piano, che dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi, F.I.E.G. o la società da essa incaricata provvederà alla liquidazione di 125.000 euro. Il saldo, cioè gli ulteriori 125.000 €, verrà erogato al termine del sesto mese di vigenza dell'accordo nazionale

Per i primi ventiquattro mesi di vigenza dell'accordo nazionale, una quota pari al cinquanta per cento della cifra annua stanziata verrà erogata a fronte degli investimenti necessari da attuarsi a cura delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale per permettere alle stesse di creare le strutture che poi si occuperanno dell'effettuazione dei corsi.

Le Organizzazioni Sindacali perceperenti tali fondi presenteranno alla F.I.E.G. il criterio di ripartizione degli stessi

I fondi verranno erogati come segue: 250.000 € al termine del dodicesimo mese di vigenza dell'accordo nazionale e 250.000 € al termine del diciottesimo mese di vigenza dello stesso.

L'erogazione di tutti gli importi di cui al presente regolamento sono subordinati alla presentazione di idonea documentazione fiscale, cioè fattura, e al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

*[Handwritten signatures and notes on the bottom of the page]*

Stessimo Cent  
 Fossati  
 Giuseppe Bellone  
 [Other illegible signatures]

*[Vertical handwritten notes on the right margin]*

...  
 ...  
 ...  
 ...